

COMUNE DI MALALBERGO

REGOLAMENTO

**“DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE
COINVOLTO NEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI RECUPERO
EVASIONE IMU E TARI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMA 1091 DELLA LEGGE
30 DICEMBRE 2018, N. 145”**

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. ____ del _____

PREMESSA

La Legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145) ha introdotto il comma 1091 dell'articolo 1 al fine di incrementare la capacità di contrasto all'evasione dei Comuni.

Il meccanismo delineato dal legislatore prevede la costituzione di un fondo utilizzabile sia per il potenziamento delle risorse strumentali degli uffici Comunali preposti alla gestione delle entrate sia per l'incremento delle risorse da destinare al trattamento economico accessorio del personale ivi impiegato.

Il legislatore ha statuito che occorre fare riferimento al **“maggiore gettito accertato e riscosso nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato nella misura massima del 5 per cento”**.

La distribuzione del trattamento economico accessorio deve essere vincolata al raggiungimento di obiettivi ed incontra il **limite del 15% del trattamento tabellare annuo lordo individuale**. Tale incentivo può essere riconosciuto sia al personale dei livelli e ai titolari di posizione organizzativa, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del Decreto Legislativo n. 75/2017 ed al principio di onnicomprensività della retribuzione dei Dirigenti di cui all'art.24 del D.Lgs.165/01.

Articolo 1

(Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento, in attuazione del vigente assetto legislativo, contrattuale e regolamentare, contiene disposizioni per la costituzione e l'utilizzo del fondo previsto dall'art. 1, comma 1091, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 al fine di potenziare le risorse strumentali degli uffici preposti alla gestione dei tributi ed al fine di disciplinare il riconoscimento degli incentivi al personale dipendente anche di qualifica apicale/dirigenziale.

Articolo 2

(Costituzione e quantificazione del fondo)

1. Ciascun anno è costituito, in via preventiva, un fondo in cui confluiscono le risorse destinate alle finalità di cui all'art. 1, comma 1091, della L. 147/2018.
2. Il Fondo è alimentato da una somma da individuare annualmente nel limite massimo del 5% delle entrate riscosse nell'anno precedente a quello di riferimento così come risultanti dal conto consuntivo, relative ad accertamenti TARI ed IMU indipendentemente dall'anno di notifica.
3. In sede di definizione degli obiettivi (PEG) la Giunta Comunale determina la % di cui al comma precedente tenendo conto dei seguenti elementi:
 - proporzione tra l'importo del fondo e gli obiettivi annuali.
 - presenza di soggetti esterni non concessionari nell'attività di accertamento.

La misura del fondo deve essere comunicata alle RSU.

L'attività interamente esternalizzata a concessionari non dà diritto ad alcun compenso.

4. Per somme riscosse, per le finalità di cui al presente regolamento, si intendono gli importi incassati nell'esercizio precedente a quello di definitiva quantificazione del fondo relativi agli accertamenti dell'anno in corso e degli esercizi pregressi (competenza+residui)
5. Il fondo costituito annualmente viene destinato in base agli obiettivi di PEG e fino a concorrenza del limite individuale del 15%, all'incentivazione del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, e per la quota eccedente al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate come indicato all'art.6
6. Le risorse economiche che saranno distribuite al personale in base al presente regolamento, rientrano nella parte entrata del fondo per le politiche delle risorse umane e della produttività di cui all'art. 67, comma 5, lett. b) del CCNL 2016-2018 tra le componenti escluse ai sensi dell'art. 23, comma 2, del d.lgs.75/2017, come specificamente indicato dal comma 1091 della L. 145/2018. In caso di mancata approvazione dei documenti contabili nei termini previsti dal comma 1091 della Legge 145/2018 non sarà possibile procedere all'erogazione del fondo oggetto del presente regolamento.

Art. 3

(Fissazione obiettivi e costituzione del gruppo di lavoro)

1. In sede di approvazione del PEG/piano della performance dell'esercizio, il Responsabile del settore tributi risorse, propone uno o più progetti di recupero evasione, individuando i settori dell'ente coinvolti previo confronto con i rispettivi Responsabili

2. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, laddove non siano coinvolti tutti i dipendenti del servizio tributi/entrate, l'individuazione dei soggetti che costituiscono il gruppo di lavoro, deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specialistiche richieste per ogni specifica attività.

Art. 4

(Ripartizione del compenso incentivante all'interno del gruppo di lavoro)

1. All'inizio dell'esercizio successivo a quello di costituzione del fondo, il Responsabile del settore tributi/entrate/area risorse allega alla rendicontazione degli obiettivi di PEG/Performance una relazione dettagliata sulle concrete attività svolte e sul coinvolgimento di ciascuno dei componenti del gruppo di lavoro. In base alla % di partecipazione e tenuto conto di quanto definito nell'art. 2, nella relazione è riportato l'ammontare degli importi distribuibili. La relazione si conclude con una proposta di ripartizione delle somme a disposizione tra i vari componenti del gruppo di lavoro e confluisce nella relazione sulla performance sottoposta all'approvazione dell'Organismo indipendente di valutazione o di altro organismo equivalente.
2. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti al personale dell'Ente nell'ambito delle seguenti percentuali:
 - Responsabile del servizio tributi massimo 25%
 - Personale coinvolto nel progetto/i minimo 75%

La percentuale del 75% sarà ripartita dal Responsabile del settore tributi tenendo conto del grado di partecipazione e del risultato di performance dell'anno.

3. La relazione, allegata alle schede finali degli obiettivi, è trasmessa all'Organismo Indipendente di Valutazione (o ad altro organismo equivalente) che, sulla base del principio che il compenso incentivante deve remunerare una produttività reale ed effettiva del personale, ne valuterà il contenuto ed il grado di raggiungimento degli obiettivi stabiliti, esprimendo il proprio parere. Qualora l'obiettivo sia raggiunto in misura parziale, gli importi di cui all'art.2 dovranno essere riparametrati in base alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi. In caso la percentuale sia pari almeno al 95% l'incentivo sarà erogato per intero.
4. Sulla base degli elementi acquisiti dall'OIV, il Responsabile del settore tributi dovrà confermare o modificare la proposta di ripartizione e provvedere alla liquidazione per il personale coinvolto. Le somme a favore del Responsabile del settore tributi/entrate/area risorse saranno liquidate con atto del Responsabile dell'Ufficio Unico del Personale, a cui dovrà essere inviata tutta la necessaria documentazione.
5. Nel caso in cui non siano stati rispettati i termini per l'approvazione dei documenti contabili stabiliti dal D.Lgs 267/2000 l'incentivo non sarà liquidabile e le somme stanziare nel fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività confluiranno in economia.

Art. 5

(Limiti alla liquidazione del compenso incentivante)

1. Le somme che costituiscono la quota del fondo destinata all'incentivazione del personale sono inclusive degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'Ente.
2. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente ai sensi dell'articolo 1, comma 1091 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, non possono superare l'importo del 15% del trattamento economico tabellare per tredici mensilità del CCNL vigente.
3. Qualora gli incentivi calcolati eccedano il limite individuale di cui al comma precedente le relative eccedenze nell'anno di riferimento saranno destinate:
 - se trattasi del compenso del Responsabile del settore tributi le eccedenze saranno distribuite al rimanente personale
 - se trattasi del personale coinvolto nel progetto ad esclusione del responsabile del settore, le eccedenze andranno ad alimentare il fondo per il potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio entrate di cui al successivo articolo 6.

Art.6

(Fondo per il potenziamento delle risorse strumentale dell'ufficio tributi/entrate/area risorse)

1. Il Fondo per il potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio entrate, da destinare all'aggiornamento tecnologico e delle banche dati ed al miglioramento del servizio al cittadino, è costituito dalle eccedenze come indicato nell'art. 5
2. Tale fondo può essere utilizzato per l'acquisizione di software specifici, l'acquisto di apparecchiature tecnologiche funzionali alle attività di recupero evasione o per il potenziamento dell'ufficio entrate, l'acquisizione di servizi strumentali funzionali alle attività dell'ufficio, alla bonifica delle banche dati ed alla strutturazione di nuovi strumenti di dialogo e di interrelazione con i contribuenti.
3. L'utilizzo del fondo è rimesso alla determinazione del responsabile del servizio tributi. Eventuali somme non impegnate nell'esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione.

Art. 7

(Informazione e confronto)

1. L'ufficio personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

Art.8

(Norma transitoria)

1. Le attività poste in essere dagli uffici delle entrate dall'inizio dell'anno 2019 fino all'entrata in vigore del regolamento restano valide in considerazione della maturazione del diritto soggettivo dei partecipanti. Contestualmente/successivamente all'approvazione del presente regolamento si provvederà alla modifica del PEG (conferma/inserimento obiettivi e risorse).

Art.9

(Entrata in vigore)

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'avvenuta esecutività della delibera di approvazione.